



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2018
(OR. en)

10648/18

AGRI 321
AGRIORG 48
AGRIFIN 71

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 3861 final
Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21.6.2018 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Irlanda e nel Regno Unito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 3861 final.

All.: C(2018) 3861 final



Bruxelles, 21.6.2018
C(2018) 3861 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.6.2018

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Irlanda e nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.6.2018

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Irlanda e nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (nel prosieguo: "pagamento di inverdimento"). A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tali pratiche includono la diversificazione delle colture. L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce gli obblighi da rispettare per quanto riguarda la diversificazione delle colture. Ulteriori norme in merito alle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente sono contenute nel capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione².
- (2) Dalla fine dell'estate 2017 all'inizio della primavera 2018 l'Irlanda e il Regno Unito hanno registrato condizioni meteorologiche eccezionali, con forti piogge, neve, gelo o una combinazione di queste condizioni. A causa dei giorni effettivi di pioggia o neve o in conseguenza di terreni saturi d'acqua o gelati, tali condizioni hanno colpito in varia misura i piani di semina degli agricoltori per il 2018.
- (3) Sia in Irlanda che nel Regno Unito, le difficili condizioni climatiche della primavera 2018, inclusi marzo e l'inizio di aprile, hanno ritardato la preparazione delle terre arabili da parte degli agricoltori per la semina delle colture primaverili. All'inizio di aprile 2018, il periodo ottimale per la semina di alcune colture primaverili - in particolare i fagioli primaverili, l'avena primaverile e il frumento primaverile - che avrebbe consentito una resa valida, era già stato superato. Di conseguenza, gli agricoltori che tra febbraio e l'inizio di aprile 2018 avrebbero normalmente seminato colture di inizio primavera come i fagioli, l'avena e il frumento primaverili,

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

² Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

ottemperando in tal modo al requisito di diversificazione delle colture, sono stati dissuasi dal farlo a causa delle cattive condizioni dei terreni sopra menzionate. La fase avanzata del ciclo colturale ha ridotto le possibilità degli agricoltori di sostituire le superfici di tali colture primaverili con altre colture.

- (4) In Irlanda e nelle regioni dell'Irlanda del Nord e della Scozia nel Regno Unito, la capacità degli agricoltori di realizzare il numero richiesto di colture e la ripartizione delle stesse è stata ulteriormente ostacolata dagli effetti del maltempo nell'estate e all'inizio dell'autunno 2017 (che avevano ridotto le superfici delle colture invernali seminate nel 2017 sia direttamente, sia prolungando il raccolto precedente) e da limitazioni legate alle condizioni climatiche.
- (5) Considerando che il raggiungimento delle soglie prescritte richiederebbe ulteriori sforzi imprevisti e un onere sproporzionato per le aziende interessate, l'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per consentire una deroga temporanea al requisito di diversificazione delle colture.
- (6) Considerate la gravità e la persistenza delle condizioni atmosferiche avverse e le loro conseguenze, è opportuno prevedere deroghe all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (7) Tuttavia, al fine di rispettare i requisiti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la presente decisione dovrebbe prevedere deroghe all'obbligo di diversificazione delle colture soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessario. Per questo motivo, le deroghe previste dalla presente decisione dovrebbero essere applicabili agli agricoltori stabiliti in zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito come colpite da forti piogge, neve, gelo o una combinazione di tali condizioni tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera 2018, che hanno avuto come risultato, in particolare, di ostacolare la semina delle pertinenti colture primaverili.
- (8) Occorre inoltre considerare colpiti gli agricoltori i cui piani di semina comprendevano colture di inizio primavera, sole o in combinazione con colture invernali o altre colture primaverili.
- (9) Inoltre, tenuto conto di talune differenze nel verificarsi delle avversità atmosferiche e del loro impatto sulle semine invernali e primaverili per il 2018, nonché della disponibilità di alternative per realizzare la necessaria ripartizione delle colture, è opportuno differenziare la portata di tali deroghe in base alla localizzazione geografica degli agricoltori.
- (10) Ai fini dell'efficacia delle deroghe di cui alla presente decisione, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero decidere entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione.
- (11) Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle norme pertinenti e l'impatto delle deroghe previste dalla presente decisione, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero comunicare alla Commissione le loro rispettive decisioni entro 14 giorni dall'adozione delle medesime. È inoltre necessario che l'Irlanda e il Regno Unito forniscano informazioni sulla superficie stimata ed effettiva delle zone interessate al fine di valutare i potenziali impatti delle deroghe sugli obiettivi ambientali della diversificazione delle colture stabilita dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe a talune condizioni per poter beneficiare del pagamento di inverdimento

1. Per l'anno di domanda 2018, l'Irlanda, e il Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e la Scozia, possono decidere che:
 - a) in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'obbligo di cui a tale comma non si applica;
 - b) in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'obbligo di cui a tale comma non si applica.
2. Per l'anno di domanda 2018, il Regno Unito, per quanto riguarda l'Inghilterra e il Galles, può decidere che, in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aziende le cui terre arabili si estendono per oltre 30 ettari devono ottemperare all'obbligo di cui al primo comma di detto articolo.
3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere decise soltanto dall'Irlanda e dal Regno Unito con riguardo ad aziende in cui sono coltivate colture di inizio primavera, da sole o in combinazione con colture invernali o altre colture primaverili.
4. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano unicamente alle zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito come colpite da forti piogge, neve, gelo o una combinazione di tali eventi tra febbraio e aprile 2018.

Articolo 2

Termine ultimo

La decisione di cui all'articolo 1 è adottata entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Notifica

1. Entro 14 giorni dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 1, l'Irlanda e il Regno Unito notificano alla Commissione le decisioni adottate e le informazioni di seguito indicate:
 - a) le zone dell'Irlanda e del Regno Unito ufficialmente riconosciute dalle rispettive autorità competenti come colpite da forti piogge, neve, gelo o una combinazione di tali condizioni tra febbraio e aprile 2018;
 - b) una stima della superficie delle terre arabili interessate a cui può essere applicata la deroga di cui all'articolo 1.
2. Al massimo entro il 15 dicembre 2018, l'Irlanda e il Regno Unito notificano alla Commissione la superficie delle terre arabili interessate a cui sono state applicate le deroghe di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Destinatari

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21.6.2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione